

*Il chiarimento giunge dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici*

# Società in house frenate

## Affidamenti diretti limitati. E un solo servizio

DI ANDREA MASCOLINI

**U**na società in house di un comune non può essere affidataria diretta di lavori, se non entro i ristretti limiti previsti per i lavori in economia e, comunque, entro i 100 mila euro; se la società in house ha in affidamento anche il servizio farmaceutico, non può svolgere altre attività. È quanto afferma l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici nella deliberazione del 18 maggio 2011 n. 51, resa nota in questi giorni. Il caso prendeva le mosse da una richiesta di parere inviata da un comune in ordine alla legittimità dell'affidamento in via diretta di lavori a una società in house da esso costituita che ha, in via generale, ma non esclusiva, il compito statutario di provvedere alla gestione del patrimonio immobiliare del comune. La società, partecipata al 100% dal comune, nel 2007 aveva acquisito i rami di azienda di due imprese operanti nel settore edile e, con essi, le relative attestazioni Soa per progettazione e costruzione in diverse categorie OG. La pecu-

liarità del caso esaminato dall'organismo di vigilanza risiedeva nel fatto che alla società il comune aveva affidato negli anni una pluralità di attività disomogenee, inquadrabili sia nella categoria dei servizi pubblici di rilevanza economica (farmacia, gestione impianti sportivi, servizio idrico, igiene urbana, pubblica illuminazione), sia in quella dei servizi strumentali alla pubblica amministrazione (manutenzione immobili e strade, gestione del verde pubblico). Un primo elemento che l'Autorità ritiene particolarmente critico attiene all'affidamento alla società dell'esercizio del servizio farmaceutico, anche perché sul punto si era già espressa la Corte dei conti, escludendo la possibilità che un comune potesse procedere alla costituzione di società che, unitamente alla gestione di farmacia comunale, svolgesse

un'altra attività di natura del tutto diversa e non finalizzata alla tutela della salute. Peraltro, secondo l'Autorità, la connotazione commerciale del servizio farmaceutico e, più in generale, della gestione societaria, può compromettere irrimediabilmente anche la sussistenza del requisito del «controllo analogo», presupposto indispensabile per ritenere legittimo l'affidamento in via diretta a società in house. Venendo invece al profilo dello svolgimento di lavori tramite società in house, l'Autorità si esprime in senso negativo, evidenziando che «è da escludersi la praticabilità dello schema dell'in house providing nel settore dei lavori, in quanto come rilevato anche dalla giurisprudenza, non si rinvergono nell'ordinamento norme che ne legittimino l'utilizzo». Per

l'organismo di vigilanza, quindi, l'istituto dell'in house providing concerne, infatti, l'autoproduzione di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni in deroga ai principi generali che prevedono il ricorso al mercato attraverso procedure di evidenza pubblica ed è pertanto insuscetibile di applicazione estensiva. Rimane soltanto la possibilità per le società in house di realizzare in affidamento diretto lavori di importo contenuto eseguibili in economia, ove ricorrano le condizioni già indicate nella deliberazione n. 109 del 05/04/2007. Infine, l'Autorità ricorda che per gli affidamenti di servizi pubblici di rilevanza economica, con l'ultima riforma del settore il legislatore ha previsto che la relativa gestione avvenga in via ordinaria attraverso il conferimento a favore di imprenditori o di società private, oppure a società a partecipazione mista pubblica e privata; la gestione «in house» è, invece, consentita soltanto in deroga «per situazioni eccezionali» e previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

